

1. 165

VITTORIO EMANUELE II.

Ré di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

ECC. ECC. ECC.


Il Ministro Segretario di Stato per gli Uffici di Marina e Marina è incaricato di presentarsi alla Camera dei Deputati il seguente Progetto di Legge e di sottenerne la discussione
Articolo 1:

Si datore dal primo di Giugno del corrente anno i' intenderanno e sono rianneggi al pagamento della Pensione di ritiro di cui erano stati provvisti dal regalo Sua Maestà li Militari d' ogni grado che colla produzione dei relativi titoli faranno constare della pensione stata 1000 dal predetto Governo assegnata.

Articolo 2:

Li Militari predetti che avranno ottenuta a carico dello Stato una Pensione in sostituzione di quella loro concessa dal Governo Francese appena dal governo di quei dall'epoca in cui vengono a trovarsi reintegrati nella pensione. Di cui all'Articolo precedente

Dat' Corino 0000 Febbrajo 1850



Signori Deputati...

Fin dalla prima legislatura, venivano innestate petizioni alla Camera dei Deputati per parte dei Militari Giubilati dal Governo Francese, onde ottenere di essere ripristinati nel godimento della pensione che da quel Governo loro era stata assegnata, e che all'epoca del 1814, per disposizioni emanate dal Governo del Re, loro era stata ridotta.

Tuttavia si trattasse di un fatto compiuto per quale atto il tempo dappoi trascorso, non fosse il caso di riunire sulle in altra emendate disposizioni, ciò non pertanto considerando come il godimento della pensione stata ai predetti militari dal cessato Governo Francese assegnata, qual titolo acquistato in benemerenza delle ferite riportate in servizio, può in certo modo essere riconosciuto come un diritto dei predetti Militari verso il Governo che per fatto del ritorno di S. M. nei Regni Stati subentò a quello preesistente, per cui in via di giustizia e di equità non dovrebbero andare privi, il Ministero di Guerra fin dalla trasmissione fatta per parte della Camera dei Deputati dei primi richiami al riguardo perenni, non mancò di preservare l'eseguimento delle necessarie ricerche nei ruoli esistenti presso gli Archivi Militari ad oggetto di riconoscere

il numero tuttora esistente dei Militari anzietati e la somma a cui fosse per accontentare la spesa in dipendenza della riammissione loro al godimento della pensione per essi reclamata.

Che' lavorò non potendosi tuttora effettuare compiuto malgrado l'impegno con cui dai Ministri miei predecessori fu fatta proseguire una tale pratica, e le disposizioni che al riguardo pur feci quando fui chiamato al Ministero, e ciò per le molte difficoltà che s'incontrano nella verificazione dei titoli, forza è quindi per evitare li richiami che detti predetti Militari potrebbero elevarsi di dover ricorrere al Ministero di Guerra in Francia per li schieramenti necessari sulla posizione dei medesimi, sul riflesso massime che se la maggior parte di detti Militari già erano provvisti da quel Governo di pensione, altri pur ve ne sono che ottengono bensì dal Governo francese il collocamento loro in riposo, senza che però loro sia stato dallo stesso Governo rilasciato probabilmente per gli eventimenti del 1815 il titolo indiscutibile pensione a cui erano stati ammessi a fruire, per cui non saprebbero senza la produzione di questi statuti intorno alla somma cui li Militari che si trovano in tale condizione possono aver diritto.

Frattanto però che colla massima sollecitudine si sta attivando ogni indagine a tale pratica relativa, che dai dati che già si ottengono, evincesi che la maggior spesa annuale per la riammissione dei Militari in discorso al godimento della

M

pensione' per essi reclamata non sarà al disotto delle lire 180/mila alle lire 200/mila circa, ciò non di meno nell' interesse di coloro fra i pensionati che già fecero constare in modo positivo dell' appropriamento avuto, per cui nulla più ostacolerebbe all' accoglimento delle loro domande, mi do l' onore di presentare alla Camera dei Deputati l' annexo progetto di Legge diretto a stabilire, a datare dal primo del corrente anno, la riammissione loro al godimento della pensione di ritiro di cui erano stati provvisti dal cessato Governo francese; e la cessazione contemporanea della minor pensione che in sostituzione di quella veniva ai medesimi accordata.



Prop - lib.
N° 38.

Progetto di legge
presentato dal Ministro d'Grazie e. Monaci
nella Camera del 6 Febbr. 1890

Regime di retiro a favore dei militari
del capitano Giovanni Francesco.

Signori

La Commissione da voi nominata
per riferire sul progetto di legge
presentato dal Governo ed inteso a
ristabilire, a far sorgere dal 1^o di
Gennaio del corrente anno, le pensioni
per servizio militare concedute dal
Governo Francese, ricordando la viva
simpatia con cui udisse li reclami che
tratto, tratto vi pervennero da parte
di questi nobili uomini di antiche
glorie, ed il sommo favore col quale
accoglieva l'attuale proposta del
Governo, pose ogni suo studio e cura
nel rintacciarne quei documenti che
a questa questione riferiti si potevano
accio, ben elicitata la condizione
legale dei reclamanti, fosse meglio
in grado di effuorire un fondato
giudizio.

Ricercò in prima fe, dopo lo scoglimento
dell'Impero Francese, forse inservendo
qualche trattato o convenzione per cui
il servizio progressivo di queste pensioni
per il tempo posteriore alla separazione
di questi Stati dalla Francia, fosse
stato posto a carico o della Francia
stessa, o del Governo Sardo, ovvero una
fosse seguita qualche dichiarazione
od intelligenza per cui quella categoria
di pensionati fosse stata affidata
alla continuazione delle loro pensioni.

Riandando i documenti diplomatici
di quell'epoca trovi che nel trattato
di Parigi del 20 maggio 1814, all'art.^o
19^o fu fatto che il Governo Francese
l'impegnava di far liquidare e pagare
le somme di cui si trovarebbe in debito

nei paesi fuori del suo territorio.
e ea verbi de contento dei due paesi
l'engagement formel pris de
l'individus et des estableissements partisans
et les autorites francaises, sans
pour fournitres qui a raison d'obligation
de gations legales.

Si puoa stipulazione precisa, come ben
vedesi, concordi in questo articolo da
entrambe si possa che il governo
continuatore delle posizioni militari
sia stato in epo contemplato; ma
se dubbio ancora rimanesse a tale
riguardo di più si troverebbe compia-
ramente risolto dal disposto del
successivo articolo 28° nel quale si
dice che « à partir du 1^{er} Janvier
1814 le Gouvernement Francais cesse
d'être charge du paiement de toute
pension civile, ou militaire et ecclésiastique,
solde de retraite et traitement de
reformé à tous individu qui se trouve
n'etre plus sujet françois».

Le diverse disposizioni scorgonsi a
questo riguardo nel trattato del 20. g. 1813
e nella convenzione fatto la stessa
data concernenti al modo di liquidare
e pagare il debito affatto della Francia
ed alla medesima accollato dal pred.
trattato del 1814, mentre nel primo
non veggansi contemplati che gli
arretrati di pague militari, gratifi-
cazioni e simili spettanti a militari
a monta del tempo in cui furono
la Francia, e nella seconda che la
ricoferma del contenuto nel trattato
del 1814 relativamente al soddisfaci-
mento degli arretrati di pague
anteriori al 1^{er} Gennaio di quello scors
anno.

Non rilevansi per ultimo che sia stata

accata venuta alterazione a questa
buona soluzioone del 25 Aprile 1814
col quale, in via di transizione com-
plessiva e riferibile unicamente ai
diritti riconosciuti coi precedenti
trattati, furono posti a carico dei
rispettivi governi la liquidazione
ed il pagamento dei debiti contratti
dalla Francia e contemplati nei
trattati medesimi, nei paesi che
avevano ceduto di appartenere,
mediante l'assegnazione a loro
favore di una determinata porzione
di rendite sul gran libro di Francia.

Stabilito per tal modo che la condi-
zione dei militari pensionati fosse
l'Impero Francese, che, per effetto dei
trattati esplicativi di quei fatti
della Francia, non fu contemplato
nelle trattative diplomatiche di
quell'epoca se non se per quanto si
riferiva agli accetti anteriori al
1814, e stabilito del pari che il
Governo Saio non ricevesse dalla
Francia vera e propria appelli-
cabile al servizio di tali pensioni
per il tempo posteriore, restava a
vedersi come si fosse provveduto in
quelle epoche dal R. Governo riguar-
do ai militari dei quali si tratta.

Si noterà anzitutto che mentre man-
giava di noi un atto qualunque che
presenti una dichiarazione esplicita
di massima sul proposito delle
pensioni concesse dal Governo Fran-
cese, s'incontra, invece una serie di disegni
dalle quali ricavasi che il Governo
R. adottò relativamente ai già mili-
tari francesi un sistema di trattamen-
to con basi speciali nelle quali si applica
il principio che informa l'Art. 21

Maggio 1814

e favoritutto l'istituta penuria in cui
giacevano allora le finanze del Regno.
Il primo di questi atti risale all'8 luglio
1814. Con esso e con altri propositi si
annullava il pagamento fatto ora di
un tributo ora di un beneficio di tali
ed altre simili pensioni e si avvertiva
cioè seguire in via provvisorio, senza
tratto di conseguenza, per pagamento
di riguardo e concilialmente colle-
strettezze, altronde ben note, dell'Eraio
a quei tempi.

È nonch'esso che poi frata nel 1815
istituita una Commissione speciale
per la liquidazione di tali pensioni
l'avvisò chiaramente, da una notificazione
della medesima pubblicata il 30 luglio
che suo scopo non era di confermare e
ristabilire tali pensioni, dacché mentre
invitava i pensionati a produrre i titoli
constitutivi delle loro pensioni, loro
inquinava altresì di presentare appositi
certificati per comprovare non solo i
motivi per quali erano stati quibilate
ma altresì l'attuale loro inabilità
per potere riprendere e continuare
il militare servizio.

Il lavoro di questa Commissione prosegue molto lentamente finché non si fa che nel mese di aprile 1816 che cominciano ad aprire i posti in corso di pagamento e quindi di pensioni liquidate a favore degli anziani di uffizi.

Quale sia stato il sistema tenuto nella liquidazione delle medesime. Ella è cosa che non si può determinare da tali elenchi, essendo ivi soltanto indicata la cifra della pensione primitiva e di contro alla medesima, il montante più o meno ridotto della pensione concesso ex novo; ne è infatti alla vostra Commissione di chiarire pure l'eterno della Guerra per mancanza dei relativi documenti. Solo si può argomentare che il principio che dette l'Editti del 1814 sia stato suffragato dall'idea che il Governo Imperiale avesse forse tal quale giurato nella concessione di tali pensioni in quantoche, bbbene effettuato in fluvia leggi che ne regolavano il diritto, in fatto però l'approvazione loro era lasciata al libero arbitrio del Governo.

Tuttavia ragionevole risponde allora il numero dei benefici ufficiali e soldati giubilati ~~permanentesi~~ dal Governo francese, ed anche dal Governo Regio prima dell'occupazione spagnola, esattissimo dal 1815 prefatto del ministro della guerra che riguardo di esser stato presentato agli ufficiali rassegnatori all'uso delegarsi nelle varie provincie, onde, dopo una visita da parte di una persona dell'istesso confidare la loro insinuità od incaglicità a riprendere servizio, definirli in una delle quattro categorie: più o meno determinate.

Studierò ora il sistema che prevedette alla classificazione di quei militari nelle varie categorie non riassorbimenti presso lo stesso ufficiale elementi per dirla.

Ritirasi però dagli spazi delle mense
sugli uffici allora seguita e dall'invitata
a stampa dei medesimi, che nella 1^a
categoria si componeva quelli ai quali
o più la vede loro età o per la fisionomia
e bontezza, ad onta degli anni, o per
talieve conseguenza delle riportate
fuite, non solamente non dovevano
godere nell'ozio delle caffè privarsi delle
beneficenze del governo, ma potessero
eziandio essere chiamati ad un servizio
più attivo che non a quello solito
preferiti nei prefidi.

Comprendeva la seconda categoria
quelli ai quali per la propria giovinezza
applicazioni delle ricostituzioni erano
indicate nella 1^a categoria non dovevano
sufficiere alle caffè loro, ma potessero
essere riuniti nei prefidi per l'opportuno
servizio da preferirsi nei medesimi.

La 3^a categoria comprendeva di quelli ai
quali per la canuta loro età o per
le fisionomie indipendenze naturalmente
suprovvedute, o conseguentemente o
riportate feste, non potessero non
concedersi l'ulteriore godimento degli
ottimi prefidi, finché quei privi di
loro somministrati alle caffè loro,
oppure in una caffè comune come
quella d'Asti.

La 4^a finalmente comprendeva
quelli i quali erendo dall'ozio delle
caffè loro chiamati a servire ricevessero
l'invito e preferiscono di riunirsi ad
ogni loro diritto mediante una gratifi-
cazione apposta da sufficiere.

Molti furono quelli che indipendentemente
di queste casieque riconosco servizio
furono nell'attività che nei prefidi; molti
eziandio quelli che entrarono alla
caffè d'Asti; ma in quanto a quelli
che furono giubilati alle caffè loro
vedesi che la pensione loro conceduta

genui iufita fui gli uerbi seguenti
patetici li quali erano a quei che non partecipavano
nella quantità delle pensioni; e - i
relativamente a coloro che ricevessero
di riprendere pensione fiorsej che la
ratificazione loro conceduta per una
volta eduto fin generalmente essere
non arrivando per lo più che ad un
beneficio della pensione di cui erano
stati provvisti.

Con quanto forza la vostra Commissione
crede di avere sufficientemente
fauito la materia in ciò che riguarda
al determinare la condizione in cui
si trovarono i militari già provvisti
di pensione del Governo Imperiale,
e quella in cui sono coloro che dopo
il lasso di 38 anni ancora vivono.

Al compimento però del voto appresso
negli uffizi della Camera rimane a fare
parole di due quistioni; l'una riguarda
la condizione dei militari provvisti di
pensione a carico del già Regno d'Italia,
l'altra dei militari decorati della legione
d'Onore che in tale qualità può godere
di una sequestrato.

In quanto ai primi parla la committit
che non vi fosse motivo valere per
dar loro un trattamento diverso da
quello che si accorderebbe ai militari
pensionati della Francia, sia perché
sono in condizione analogo a finire
a quelli assimilati nelle disposizioni
emanate nei primi anni dello istituiti,
sia perché limitato è il numero dei
riconosciuti di questa natura, tocca
indire a credere che abbiano diritti
generalmente conseguito quanto lo
spettava a termini dei regolamenti
del già Regno Italico.

Risulta assolutamente è la condizione
dei legionari pensionati.

In fatto oltre a che l'Ordine della
Legione d'Onore esisteva in Francia
un corso morale sotto da un'apposita
distinta amministrazione e provveduto

per la maggior parte di beni e redditi
propri coi quali faceva fronte al peso
degli assegnamenti ai Legionari, giova
ottenere che coigli articoli figuranti
del già citato trattato di Parigi del 26
di aprile 1818, si particolarmente
specialmente convenisse che le
disposizioni relative alla liquidazione
e pagamento del debito della Francia,
di cui si fece qui sopra cenno, non si
applicheschessero alle reclamazioni che
i membri della Legione d'Oro si erano
di potenze francesi avesse a formare
per il pagamento di quanto potesse
restar loro dovuto sul loro assegnamento
successivamente al 1^o gennaio 1814.

In linea di fatto poi risultò alla
posta Commissione che la Francia
avendo in allora meno la pretesa di
riconoscere a suo profitto li redditi
arretrati al 30 ottobre 1814 di quella
parte dei beni affetti all'Ordine della
Legione d'Oro che erano situati nel
nostro Stato, onde ciò mediane fur
fornite al pagamento delle somme
fino a quell'epoca, si devevano poi
dopo lunghe contestazioni e nell'anno
1827 (22 giugno) tra il Commissario R.
di Parigi ed i Commissari francesi ad
un compromesso merci cui, abbando
nando l'Ordine ogni pretesa sui tali
arretrati, il Governo francese assunse
a suo carico il soddisfacimento di
quanto fosse dovuto ai proprj redditi
sui più volti anziori assegnamenti
fino alla stessa epoca del 30 ottobre
1814, e ciò senza distinzione tra i decori
per merito militare e per servizio civile.
Sobbenne poi per l'effetto della inferiore
convenzione del 1827 il debito dello
Stato, limitato alla liquidazione degli
arretrati degli assegnamenti in difetto
fino alla data da epoca del 30 ottobre 1814,

nel fatto però, e permettendolo il fondo
effettivo, farono quanto ai Legionari
federati ricevere in patria più rapidi,
liquidati più gli assegnamenti
posteriori fino al limite della già
mentovata convegno del 25 Aprile 1814.

Rispondendo le cose fin qui apposte
non parso dubbia alla soffia commissione
1° che nessuna stipulazione incognita
abbia avuto luogo per la conferenza
delle pensioni militari che allo sfo-
camento dell'impero cesarono di esse-
re fedeli della Francia.

2° Che nessuna dichiarazione adatto
a quistivo di tale natura sia di poi
emanata dal ultimo governo.

3° Che la indebolita convenuta paghi
della Francia consumata soluzio-
nemente gli arretrati di tali pensioni
fino a tutto l'anno 1814.

4° Che ~~l'affare in diffronte il punto di~~
~~quale si è ora costante il dito della~~
~~proposta del governo francese proposto ad~~
~~considerazione di tale periferia ha per~~
~~confidarsi come argomento e talora~~
~~effettivo, finanche per un principio~~
~~quanto meno di fatta equità e di ben-~~
~~iseta convenienza politica accogliesse~~
~~la proposta del governo per la rifa-~~
~~cimento di tali pensioni a partire dal~~
~~1° del corrente anno.~~

5° Che per considerazioni della stessa
natura si obblighino a compiendere in tali
disposizioni i militari frati pensionati
dal cesario Regno Italiano che si trovano
tuttora nella stessa cura.

6° finalmente che non militando questi
suonatori ~~presso~~ degli assegnamenti, o
chiesa della Legione d'Oro non ~~per~~
~~consegnare~~ in questa legge.

Sapendo ora a ragione dei termini
nei quali la legge presentata vi dal
ministero trova concepita, la Commissione
ha creduto di proporre un'altra indicazione
che le sembra meglio definire ed adeguare
lo scopo posto della proposta.

Per questo riguardo però la Commissione
vi propone di esprimere il voto che il
governo col mezzo di una ~~leggenda~~
generale autoripi tutti i regolamenti
che all'epoca fu iniziate nel 1814
e 1815 trovaransi insieme dell'anno
della Legione d'Oro a frangere
nuovamente.

Sifatti, se si fa afferazione del punto
di diritto, la nescia che vi si proponga
non può avere per base che un principio
di equità.

Ora sarebbe conforme a questo principio che
fiano ridurransi nel godimento delle
primitive loro pensioni quei militari
che ne furono privati, o che le ricevessero
dritte, sembra che per lo stesso principio
non si possa concedere eguale favorit
a quelli che anche ad altro titolo ne
ricevono dello Stato un'altra pensione
per somma pari e maggiore, ovvero che
sono retribuiti di uno stipendio corris-
pondente, massime che per quanto a
quelli che sono pensionati in modo
diverso, gli anni di servizio prestato
fatto il passato segue, vedan loro con-
quistato nel calcolo per le pensioni
di cui ora fuiscono, e per quanto
concessa agli attualmente stipendiati
quegli anni loro verrebbero egualmente
calcolati al rialzo di giustificazione.

Pare inoltre che si debba prevedere il caso
in cui il pensionario non abbia ripreso qui-
eontravolta la sua nazionalità, dappoi-
che sfondo ai trattati del 1814 e 1815,
quelli che in forza del funzionamento
e compimento dell'impegno francese e del
rezzo d'^{compiuta} Italia venivano ad essere fatti
di un altro fatto avendo un termine
per dichiarare la fedditanza per la quale
avevano optato, in tal caso di queste
avesse acquisito la cittadinanza estera
non potrebbe essere contemplato nelle
disposizioni della legge attuale.

Se si facesse considerazioni la Commiss.
vi proponesse una serie di dettati la
legge prefissata modificandone per
la redazione nel modo che segue.

Di Reves Relatore.

Progetto del Comitato

Art. 1^o

A dire del 1^o di Gennaio del
corrente anno si riconoscano e
sono riconosciuti al godimento della
pensione di ritiro di cui erano spettati
previsti dal cosiddetto Governo
Franco, li militari d'ogni grado
che colta predezione nei relativi
titoli facessero constare della
pensione stata loro dal medesimo
Governo assegnata.

Art. 2^o

Li militari predetti che avessero
ottenuto a carico dello Stato una
pensione in sostituzione di quella
loro concessa dal Governo Franco
cesseranno del godimento di essa
dall'epoca in cui vennero a
trovarsi reintegrati nella pensione
di cui all'art.^o precedente.

Progetto della Commissione

Art. 1^o

Li militari di ogni grado che all'epoca
dello scioglimento, per effetto dei trattati
del 1864 e del 1865, dell'impero francese
e del regno italiano ~~furono~~^{a carico dello Stato} provvisti
di una pensione vitalizia per i servizi
militari ~~accorsi della fatta~~, e che
significo e confermano la nazionalità
fatta, sono istabili nel godimento
dell'integrità di detta loro pensione or-
mai tempo dal 1^o di Gennaio del corrente
anno 1860.

Art. 2^o

L'iscrizione delle pensioni sul bilancio
dell'impresa delle di Guerra sara fatta
sulla base dei documenti qualificanti
che la pensione ~~fosse stata definitivamente~~
~~assegnata prima~~ dell'epoca
di cui nel precedente articolo definita
è appunto assegnata.
In caso di mancamento dei titoli
originali il Governo si procurerà
d'ufficio ~~dei documenti~~ equipollenti.

Art. 3^o

Quelli fra i militari fedeli che già ti-
rovarono, per qualsivoglia titolo, prov-
visti di uno stipendio o di una pensione
a carico dello Stato, non riceveranno
nel godimento della pensione, come
sovraccorso rispettivamente, che dal giorno
in cui cesseranno dal percepire gli
attuali loro stipendi e pensioni.

Prop. n^o.
N° 38-1

Relazione della Commissione
sul progr. di legge del Ministero dei
Guerra e Marina
letta nell'Assemblea del 28 Marzo 1890

Pensioni di ritiro a favore dei militari
del cessato Governo Francese.